

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**Oggetto:** Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato "Residenza Cimina", gestito dalla società "Residenza Cimina S.r.l." (P. IVA 01687800563), con sede in Via dell'Ospedale, 2 - 01030 Ronciglione (VT).

***IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA***

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 il dott. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento - Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell' 11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accREDITAMENTO
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

– 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, “le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi”;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13 “Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “Per la definizione dei procedimenti di accREDITAMENTO istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli AccREDITamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accREDITamenti provvisori e avvio del procedimento di accREDITAMENTO definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i." con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

- a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle ASL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, come da verbali le cui verifiche sono iniziate il 06/07/2011 e si sono concluse il 30/10/2013, ha proceduto a sopralluogo presso la sede del presidio sanitario denominato "Residenza Cimina", gestito dalla "Residenza Cimina S.r.l.", con sede in Via dell'Ospedale n. 2 – 01030 Ronciglione (VT);
- "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto del Commissario n. U0007/2011 e s.m.i.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

PRESO ATTO dell'attestazione di conformità del Direttore Generale dell'ASL VT, prot. n. 5254 del 30/10/2013 e, della nota prot. n. 56825 del 26/11/2013 che ne fa parte integrante, con cui si attesta che il presidio sanitario denominato "Residenza Cimina", gestito dalla Società "Residenza Cimina S.r.l.", con sede in Via dell'Ospedale, 2 – 01030 Ronciglione (VT), relativamente all'attività di:

RSA con una capacità ricettiva di 68 posti letto organizzati in:

- Livello prestazionale mantenimento B (nucleo R3) – 16 posti letto (piano terra)
- Livello prestazionale mantenimento A (nucleo R2D) – 12 posti letto (6 p.l. piano I e 6 p.l. piano II);
- Livello prestazionale mantenimento A (2 nuclei R2) – 40 posti letto (20 p.l. piano I e 20 p.l. piano II);

risulta in possesso dei "requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e agli ulteriori requisiti per l'accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 con annessi allegati e ss.mm.ii.";

VISTO che a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL VT, la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Determinazione Regione Lazio n. D4285 del 12/12/2003;
- Deliberazione Regione Lazio n. D1227 del 10/12/2004;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTO il DCA n. U00099 del 15/06/2012 avente ad oggetto "Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti anche anziane DPCA n. U0039/2012e DPCA n. U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi" – Allegato 2;

CONSIDERATO che, nell'allegato 2 del suddetto decreto, il livello prestazione R2 ed R2D è equiparato al nucleo di assistenza residenziale di mantenimento A ed il livello prestazionale R3 è equiparato al nucleo di assistenza residenziale di Mantenimento B;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per il presidio sanitario denominato "Residenza Cimina", con sede in Via dell'Ospedale, 2 – 01030 Ronciglione (VT), e del riconoscimento dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo alla Residenza Cimina S.r.l., che gestisce il predetto presidio, relativamente all'attività di:

- RSA con una capacità ricettiva di 68 posti letto organizzati in:
- Livello prestazionale mantenimento B (nucleo R3) – 16 posti letto (piano terra)
  - Livello prestazionale mantenimento A (nucleo R2D) – 12 posti letto (6 p.l. piano I e 6 p.l. piano II);
  - Livello prestazionale mantenimento A (2 nuclei R2) – 40 posti letto (20 p.l. piano I e 20 p.l. piano II);

VISTA la L.R. n.30/1980 e successive modificazioni, concernente: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

PRESO ATTO del pagamento, in data 11/03/2014, della tassa di concessione regionale per il rilascio del provvedimento regionale di cui trattasi per un importo di € 1.632,76;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- confermare l'autorizzazione all'esercizio alla Società "Residenza Cimina S.r.l." con sede in Via dell'Ospedale, 2 – 01030 Ronciglione (VT), per l'attività di:

RSA con una capacità ricettiva di 68 posti letto organizzati in:

- 16 posti letto Livello prestazionale mantenimento B (nucleo R3) – (piano terra);
  - 12 posti letto Livello prestazionale mantenimento A (nucleo R2D) – (6 p.l. piano I e 6 p.l. piano II);
  - 40 posti letto Livello prestazionale mantenimento A (2 nuclei R2) – (20 p.l. piano I e 20 p.l. piano II);
- rilasciare l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo al soggetto denominato "Residenza Cimina S.r.l." (P. IVA 01687800563), in persona del legale rapp.te Miraglia Fabio, nato a Roma il 19/07/1972, per il presidio di Via dell'Ospedale n. 2 – 01030 Ronciglione (VT), per l'attività di:

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RSA con una capacità ricettiva di 68 posti letto organizzati in:

- 16 posti letto Livello prestazionale mantenimento B (nucleo R3) – (piano terra);
- 12 posti letto Livello prestazionale mantenimento A (nucleo R2D) – (6 p.l. piano I e 6 p.l. piano II);
- 40 posti letto Livello prestazionale mantenimento A (2 nuclei R2) – (20 p.l. piano I e 20 p.l. piano II);

- prendere atto che la Direzione Sanitaria risulta affidata al Dott. Leoncini Renato, nato a Viterbo il 23/08/1946, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Gastroenterologia, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della provincia di Viterbo al n. 727;
- dare comunicazione del presente provvedimento al legale rappresentante della struttura ed all'Azienda USL di competenza a mezzo r.r.;
- individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
- richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura, così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accREDITAMENTO è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità").

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti  
